



**MODALITÀ
PER LE RICHIESTE E LE CESSIONI**



Ufficio Vendite
Viale F. Strozzi, 10

SEDE
Via C. Battisti, 10/12



GENERALITÀ

Il *Repertorio dei prodotti e dei servizi* dell'Istituto Geografico Militare presenta ed elenca tutta la produzione editoriale dell'IGM e gli elementi di carattere tecnico che sono disponibili all'utenza pubblica e privata. La cessione dei prodotti avviene presso le sedi e secondo le modalità di seguito riportate:

— ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Direzione Amministrativa
Sezione Vendite
Viale F. Strozzi, 10 - 50129 Firenze

apertura al pubblico dal lunedì al giovedì, orario 8:45' - 12:30'--13:45' - 14:45'.
venerdì: 8:45' - 12:30;
sabato e festivi chiuso;

oppure potrà inoltrare richiesta in carta semplice o Fax o mail a:

— ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Direzione Amministrativa
Sezione Vendite
Viale F. Strozzi, 10 - 50129 Firenze
Fax: 055/489867
e-mail: caservfin@geomil.esercito.difesa.it

La Sezione Vendite fornirà i prodotti richiesti dopo aver ricevuto la documentazione probatoria attestante il pagamento di quanto dovuto.

Le schede di richiesta sono reperibili sul sito www.igmi.org.

Per informazioni tecniche e amministrative l'utente può contattare i seguenti recapiti telefonici:

- cartografia, telefono 055/2732760 - 766- invia una mail al capo sezione vendite;
- foto aeree successive al 1953, telefono 055/2732764;
- lavori in conto terzi, telefono 055/2732775 - invia una mail al capo sezione conto terzi;
carte storiche post unitarie, telefono 055/2732764;
- libri, telefono 055/2732760;
- periodici, telefono 055/2732768- - invia una mail all'addetto;
- punti geodetici, telefono 055/2732762 - invia una mail al capo sezione finanziario;
- informazioni su fatturazione, telefono 055/2732770/776/769 - invia una mail all'addetto al servizio finanziario;
- informazione su spedizioni, telefono 055/2732752;

E-mail:

- Sezione Vendite: adservfin@geomil.esercito.difesa.it;
- Sezione Conto Terzi: casezterzi@geomil.esercito.difesa.it.

La fornitura richiesta sarà evasa in funzione dei livelli di magazzino alla data dell'ordine.

Ove siano necessari elaborazioni o riproduzioni, saranno indicati i tempi di elaborazione e consegna, subordinati alle priorità dei lavori istituzionali.

Per il pagamento delle somme relative a richieste di acquisto e/o cessioni, utilizzare il seguente

ccp. n.: 315507 - Istituto Geografico Militare - Amministrazione
Via C. Battisti, 10 - 50122 Firenze

La partita IVA dell'I.G.M. è: 00420930489

II. MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Cartografia

A partire dal 1986 l'I.G.M. ha articolato la propria produzione cartografica in «serie» corrispondenti alle varie scale e contraddistinte da una copertina colorata che le caratterizza:

| | | | | |
|-----------|-----------|-------|---------|----------|
| scala 1 : | 25 000 | serie | 25 : | azzurro; |
| scala 1 : | 50 000 | serie | 50 : | arancio; |
| scala 1 : | 100 000 | serie | 100 : | bistro; |
| scala 1 : | 250 000 | serie | 250 : | grigio; |
| scala 1 : | 500 000 | serie | 500 : | viola; |
| scala 1 : | 1 000 000 | serie | 1 000 : | rosso. |

Nell'ambito di ciascuna serie possono esservi tipologie cartografiche diverse, contraddistinte da una lettera:

- "L" per cartografia con limiti amministrativi evidenziati in viola;
- "G" per cartografia contenente informazioni aeronautiche;
- "S" per cartografia elaborata da immagini da satellite;
- "V" per cartografia vecchio taglio tuttora ristampata e posta in vendita.

Si hanno così le "serie 25V e 100V" relative alle scale 1:25 000 e 1:100 000.

Con la sigla DB sono identificate le nuove serie cartografiche, allestite per vestizione grafica del relativo database.

Per la serie 50DB la sigla DB indica che la cartografia deriva dal DB 25 (database).

L'utente nella richiesta di cartografia dovrà specificare:

- la serie;
- il numero distintivo;
- il titolo;
- il numero di copie;


i suddetti elementi si desumono dai quadri d'unione.

Per la carta topografica d'Italia serie 25V, la designazione delle tavolette si effettua specificando:

- la serie;
- il numero arabo del foglio alla scala 1: 100 000;
- il numero romano del quadrante scritto al centro di ogni gruppo di quattro tavolette;
- l'orientamento della tavoletta scritto a margine;
- il titolo della tavoletta scritto al centro.

Esempio: la tavoletta indicata in figura è:

Carta serie 25V - Foglio 87 IV SE - Bazzano



Per la carta topografica d'Italia serie 25, la designazione della sezione si effettua specificando:


- la serie;
- il numero arabo del foglio alla scala 1: 50 000 scritto al centro di ogni foglio in neretto;
- il numero romano della sezione scritto ad un angolo della stessa;
- il titolo della sezione scritto al centro.

Esempio: la sezione indicata in figura è:

Carta serie 25DB - Foglio 346 II - Calvi dell'Umbria

LEGENDA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|--|--|-----|--|--|---------------|-------------------|----|-----|--|--|------------------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td style="text-align: center;">Piazza al Serchio</td> <td style="text-align: center;">I</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fosdinovo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">249</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Massa Carrara</td> <td style="text-align: center;">Pania della Croce</td> <td style="text-align: center;">II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | IV | Piazza al Serchio | I | Fosdinovo | | | 249 | | | Massa Carrara | Pania della Croce | II | III | | | Sezione scala 1: 25 000 |
| IV | Piazza al Serchio | I | | | | | | | | | | | | | | |
| Fosdinovo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Massa Carrara | Pania della Croce | II | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">Porto Ceresio</td> <td style="text-align: center;">I</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Germignaga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">074</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Varese</td> <td style="text-align: center;">Induno Olona</td> <td style="text-align: center;">II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | ● | Porto Ceresio | I | Germignaga | | | 074 | | | Varese | Induno Olona | II | III | | | Sezione serie 25DB scala 1: 25 000 |
| ● | Porto Ceresio | I | | | | | | | | | | | | | | |
| Germignaga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 074 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varese | Induno Olona | II | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td style="text-align: center;">Terzi</td> <td style="text-align: center;">I</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Amelia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">346</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Orte</td> <td style="text-align: center;">Calvi dell'Umbria</td> <td style="text-align: center;">II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | IV | Terzi | I | Amelia | | | 346 | | | Orte | Calvi dell'Umbria | II | III | | | Database DB_25 |
| IV | Terzi | I | | | | | | | | | | | | | | |
| Amelia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orte | Calvi dell'Umbria | II | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | | |



Per la carta topografica d'Italia serie 50 e 50L, la designazione del foglio si effettua specificando:


- la serie (50 o 50L);
- il numero del foglio scritto al centro;
- il titolo del foglio scritto a margine in magenta.

Esempio: il foglio indicato in figura è:

Carta serie 50 o 50L - Foglio 117 - Legnano

LEGENDA


| | | |
|--|----------------|--|
| | 201 Modena | Foglio scala 1: 50 000 |
| | 275 Firenze | Spaziocarta scala 1: 50 000 (da archivio) |
| | 263 Prato | Plastico scala 1: 50 000 |
| | 090 Prato | Prodotto digitale 50D |



Per la carta topografica d'Italia serie 100V e 100L, la designazione si effettua specificando:

- la serie (100V o 100L); per la carta serie 100V, precisare l'edizione desiderata (con sfumo e curve di livello o sole curve di livello);
- il numero del foglio scritto al centro;
- il titolo del foglio scritto al centro.

Esempio: il foglio indicato in figura è:
Carta serie 100V o 100L - Foglio 207 - Nùoro



2. Dati cartografici numerici

I dati cartografici numerici devono essere richiesti, desumendo gli elementi necessari ad identificare i prodotti desiderati tra quelli elencati nella produzione dell'I.G.M.

Le richieste dei dati orografici e idrografici devono specificare la serie relativa (serie 25V, serie 50 o serie 100V), il numero distintivo ed il titolo dell'elemento cartografico cui si riferiscono. Tali dati vanno individuati nei rispettivi quadri d'unione.

Per i dati numerici relativi ai limiti amministrativi deve essere specificata la regione interessata essendo i dati ceduti per regione amministrativa.

Nel richiedere i dati numerici il Committente deve dichiarare l'utilizzo dei dati, inoltre deve impegnarsi a non usare i dati per scopi diversi da quelli specificati nella richiesta, non cederli a terzi né in forma numerica né in forma grafica.

Nel caso che il Committente intenda produrre con i dati acquistati dall'I.G.M. un qualsiasi elaborato deve richiedere una preventiva e specifica autorizzazione ed impegnarsi ad apporre la seguente dicitura:


"Dai dati cartografici numerici dell'Istituto Geografico Militare, Autorizzazione n..... del.....".

3. Plastici in resina vinilica

La designazione del plastico si esegue con le stesse modalità dell'elemento cartografico corrispondente, specificando:

- la serie;
- il numero del foglio e/o della sezione;
- il titolo del foglio e/o della sezione;
- l'edizione, "del plastico".

Esempio: il plastico del foglio indicato in figura è:
Plastico serie 100V - Foglio 4 - Merano



Sono disponibili i seguenti plastici:

- serie 50, contrassegnati nel relativo quadro d'unione con campitura circolare di colore magenta sul numero del foglio;
- serie 100V, contrassegnati nel relativo quadro d'unione con triangolo nero posto nell'angolo in basso a sinistra;
- serie 250, contrassegnati nel relativo quadro d'unione con triangolo nero posto in alto a destra.



Inoltre:

- Carta d'Italia alla scala 1:1 250 000;
- Firenze e dintorni alla scala 1:25 000;
- Arezzo e dintorni alla scala 1:25 000;
- Monte Bianco alla scala 1:25 000;
- Monte Cervino alla scala 1:25 000;
- Cortina d'Ampezzo alla scala 1:25 000;
- Marmolada alla scala 1:25 000;
- Gruppo del Sella alla scala 1:25 000.

4. Immagini da aereo

Il committente nella richiesta di acquisto di foto aeree deve specificare:

- la zona di interesse individuata su cartografia I.G.M. o su lucido sovrapponibile alla cartografia, oppure comunicare le coordinate geografiche e/o piane dei vertici del poligono che delimita la zona;
- il tipo di copertura semplice o stereoscopica nel caso di fotogrammi 23x23 (copie a contatto);
- il formato (cm 50x60 o cm 100x100) nel caso di ingrandimenti totali o parziali;
- il tipo di riproduzione (copia su carta o su pellicola);
- la data della ripresa aerea.

Per le superfici di territorio per le quali sono disponibili le riprese aerofotogrammetriche pancromatiche bianco/nero e le riprese all'infrarosso falso colore, è necessario indicare il tipo di ripresa.

Le immagini digitali possono anche essere fornite in un formato analogico su carta o diapositiva.

A richiesta possono essere realizzate elaborazioni geometriche e/o radiometriche.

Il Committente, nel caso intenda divulgare o pubblicare il prodotto acquistato, deve richiedere "l'autorizzazione alla riproduzione" e apporre su tutte le copie degli elaborati la dicitura:

"Fotografia aerea dell'Istituto Geografico Militare. Autorizzazione n.del.....".

I dati non possono essere ceduti a terzi in nessuna forma senza la preventiva autorizzazione dell'I.G.M.

5. Elementi geodetici

I vertici trigonometrici, i vertici IGM95 ed i capisaldi di livellazione devono essere indicati dal Committente, specificando il codice identificativo o delimitando la zona interessata su cartografia I.G.M. o su lucido ad essa sovrapponibile, oppure fornendo le indicazioni necessarie per una migliore localizzazione, quali:

- il foglio della carta d'Italia serie 100V in cui sono ubicati;
- il toponimo del vertice richiesto;
- il Comune e la Provincia in cui il punto geodetico è ubicato.

La richiesta di altri dati geodetici deve descrivere accuratamente il servizio desiderato. Alcuni elementi geodetici possono essere trasmessi anche via fax, a richiesta del committente, con addebito della relativa spesa telefonica.

6. Pubblicazioni

L'utente nella richiesta di singoli fascicoli, dei periodici "Bollettino di Godesia e Scienze Affini" e "L'Universo", deve specificare:

- il numero del fascicolo;
- l'anno di pubblicazione;
- il numero di copie.

Nel caso di richiesta di testi tecnici o divulgativi deve essere specificato:

- il titolo del testo;
- l'autore.

L'abbonamento alle pubblicazioni periodiche si attiva mediante versamento del canone di abbonamento sul c.c.p. n 315507, specificando:

- il beneficiario dell'abbonamento;
- il recapito presso il quale inviare la pubblicazione.

L'abbonato dovrà inviare l'attestazione del versamento a:

Istituto Geografico Militare
Direzione Amministrativa
Via Cesare Battisti, 10 - 50122 Firenze

L'abbonamento ha la validità di un anno solare ed è comprensivo di IVA e di spese di spedizione per via ordinaria.

La spedizione all'estero può essere effettuata anche per via aerea previo pagamento di un sovrapprezzo, che sarà indicato dalla Sezione Vendite.

7. Varie

La richiesta di stampe e carte antiche deve specificare il numero di copie e il titolo. Per le scale graduate e per i bersagli ed i piani quadrettati si consulti il listino prezzi.



III DISCIPLINA PER LA CONSULTAZIONE, L'ACQUISIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI IGM

1. Norme Generali

Le presenti norme si applicano per la consultazione, diffusione, riproduzione, utilizzazione e cessione di tutto il materiale di produzione IGM; in quest'ultimo caso l'IGM si riserva ogni diritto sulla documentazione ceduta, vietandone l'utilizzo sotto qualsiasi forma e con qualunque procedimento, non conforme a quanto di seguito riportato.

Nel rispetto del diritto di proprietà intellettuale, propri dell'IGM, legge n.633 del 22 aprile 1941 e successive integrazioni e modificazioni (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), è vietata, la duplicazione e/o riproduzione sotto qualsiasi forma; la commercializzazione e/o la cessione a terzi dei dati acquistati.

Eventuali elaborazioni del materiale dell'IGM da parte di utenti esterni, destinate alla pubblicazione e diffusione, devono essere autorizzate dal Comandante dell'Istituto.

L'IGM non è responsabile delle elaborazioni eseguite da privati sui prodotti forniti.

2. Consultazioni

La consultazione di tutti i prodotti IGM (fotogrammi , tipi di archivio e elaborati cartografici su qualsiasi tipo di supporto, monografie, capisaldi di livellazione, vertici trigonometrici, vertici della rete IGM95, punti fotografici ausiliari, nonché altro materiale geodetico, topografico e cartografico disponibile), è consentita a tutti.

La consultazione è possibile senza alcuna formalità presso il punto vendita, archivio topocartografico, archivio geodetico, archivio fotografico e Biblioteca.

3. Cessione di prodotti e esecuzione delle prestazioni.

La cessione dei prodotti e l'esecuzione di prestazioni dell' IGM, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, avviene a titolo oneroso.

L'acquisizione del materiale IGM consente al soggetto richiedente il loro libero utilizzo nell'ambito della propria struttura organizzativa, escludendo, ogni forma di diffusione a terzi degli elaborati stessi.

L'autorizzazione alla elaborazione totale o parziale dei prodotti IGM e successiva pubblicazione e/o diffusione, è concessa dal Comandante dell'Istituto, previa richiesta scritta da cui si evinca:

- caratteristiche del progetto;
- scopo (lucro o finalità diverse);
- tiratura (n° copie).

L'autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente delle "dichiarazioni" riportate ai paragrafi 4e, 4f, 4g; in linea generale e salvo casi particolari, che dovranno essere di volta in volta sottoposti all'esame e all'approvazione del Comandante dell'IGM, può essere concessa nei casi e alle condizioni elencate:

- a. per fini pubblico-istituzionali: agli enti pubblici che dichiarino di utilizzare la cartografia IGM per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali
- b. per fini privati:
 - ai soggetti che dichiarino di utilizzare la cartografia IGM per derivarne nuovi prodotti o carte tematiche per conto di Enti pubblici, previa conferma da parte di questi ultimi;
 - ai soggetti che dichiarino di utilizzare la cartografia IGM a corredo dei testi o riviste;
 - ai soggetti che dichiarino di utilizzare la cartografia IGM per derivarne cartografie tematiche per la commercializzazione, comprese quelle stradali e escursionistiche.

Il committente è tenuto al pagamento dei costi di riproduzione, dei diritti di proprietà intellettuale o degli oneri di concessione nella misura e con le modalità proposte dalla Commissione Tariffe del l' Istituto Geografico Militare e approvata dal Comandante dell'IGM.

L'autorizzazione all'uso editoriale è limitata al singolo prodotto editoriale; eventuali ristampe e riedizioni dovranno essere autorizzate con procedura analoga.

Nel caso in cui l'IGM non disponga dei dati numerici richiesti, il Comandante dell'IGM può autorizzare il soggetto richiedente a provvedere in proprio all'acquisizione dei dati mediante elaborazioni numeriche dei prodotti analogici dell'IGM; anche in questo caso è dovuto il pagamento dei costi di riproduzione, dei diritti di proprietà intellettuale o degli oneri di concessione nella misura e con le modalità proposte dalla Commissione Tariffe dell'Istituto Geografico Militare e approvati dal Comandante dell'IGM.

La pubblicazione da parte dei soggetti richiedenti pubblici o privati, di diffusione a mezzo WEB dei prodotti e/o di opere derivate dalle elaborazioni, sarà autorizzata secondo le modalità proposte dalla Commissione Tariffe dell'Istituto Geografico Militare e stabilite dal Comandante dell'IGM.

4. Modalità di pagamento

Il pagamento dei prodotti e dei servizi dell'IGM, richiesti direttamente o per corrispondenza, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, che prescrivono la cessione del materiale dietro pagamento anticipato dell'importo dovuto (maggiorato delle spese di imballo e spedizione), potrà essere effettuato:

- a. provvedendo al versamento dell'importo mediante:
- bollettino ccp sul Conto Corrente Postale n. 315507 intestato a:

Istituto Geografico Militare
Amministrazione
Via Cesare Battisti, 10
50122 FIRENZE

con casuale riportante uno dei seguenti dati:

Num. Fattura:
Num. Preventivo:

- allegando il bollettino (o sua fotocopia) alla lettera di richiesta;

- b. richiedendo l'invio del materiale in contrassegno;
- c. se il cliente è correntista postale, accreditando l'importo a mezzo postagiuro sul:
Conto Corrente Postale n. 315507.
In questo caso il materiale verrà spedito solo a ricezione della comunicazione delle PP.TT. attestante l'avvenuto accredito della somma. Per rendere più celere la consegna del materiale, è necessario allegare fotocopia della matrice del postagiuro alla lettera di richiesta, dalla quale sia possibile ricavare la data del pagamento.
- d. se il cliente è un ente pubblico (Ente militare, Università statale..) a ricevimento fattura inviando un buono d'ordine recante il bollo dell'Ente e la firma del Responsabile amministrativo.
Non sono consentite altre forme di pagamento.

Il pagamento dei diritti d'autore o degli oneri di concessione, potrà essere effettuato con le stesse modalità sopra descritte, sul conto corrente postale n. 40281537, intestato a:

Istituto Geografico Militare
Diritti d'autore
Via Cesare Battisti, 10
50122 FIRENZE



e. Dichiarazione per acquisto dati numerici.

__ I __ sottoscritt _____

residente a _____

avendo avanzato richiesta di dati cartografici numerici di proprietà di codesto I. G. M. con lettera n. __
datata _____ per conto dell'Organismo/Ente e della Società _____

DICHIARA

- di aver piena cognizione delle norme contenute nona legge 2 feb-braio 1960 n. 68. - nonchè del Decreto legislativo del 29-12-1992. n. 518 di attuazione della direttiva ne 911250/CEE. relativa alla tutela giuridica dei. diritti di proprietà intellettuale che sono propri dell'I. G.M. ad astenersi da atti e condotte che potrebbero limitare l'esercizio di tali diritti;
- di impegnarsi ad utilizzare i dati numerici per i soli scopi indicati nel-la richiesta;
- di non cedere i dati numerici a terzi sia nella forma originaria che opportunamente elaborati senza il permesso dell'I.G.M. anche quando a seguito di specifica autorizzazione. si provveda in proprio alla acquisizione dei dati mediante numerizzazione di cartografia I. G. M.;
- di apporre su tutte le copie degli elaborati ricavati dai dati in trattazione in modo visibile e per esteso la dicitura: - dai tipi dell'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - Autorizzazione n. del _____ ;
- di impegnarsi ad inviare copia dei prodotti ottenuti da destinare agli archivi di questo I. G. M.;
- di essere a conoscenza che l'I.G.M. mantiene la proprietà dei dati cartografici di cui trattasi e che i terzi che fanno richiesta degli elaborati ricavati dai tipi dell'I.G.M. acquisiscono soltanto il diritto all'uso non esclusivo. Qualora i terzi intendano utilizzare i prodotti ottenuti dal sottoscritto per ricavarne ulteriori elaborazioni, dovranno presentare specifica richiesta all'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

_____ li _____

timbro e/o bollo ufficio

firma

f. Dichiarazione per acquisto fotoaeree.

__ I __ sottoscritt _____

residente a _____

avendo avanzato richiesta di riproduzione di fotoaeree di proprietà di codesto I. G. M. con lettera n.

__ datata ____ per conto dell'Organismo/Ente e della Società _____

DICHIARA

- di aver piena cognizione delle norme contenute nella legge 2 feb-braio 1960 n. 68. - nonché del Decreto legislativo del 29-12-1992. n. 518- di attuazione della direttiva ne 911250/CEE. relativa alla tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale che sono propri dell'I. G.M. ad astenersi da atti e condotte che potrebbero limitare l'esercizio di tali diritti;
- di impegnarsi ad utilizzare le riproduzioni delle fotoaeree per i soli scopi indicati nella richiesta;
- di non cedere il materiale a terzi sia nella forma originaria che opportunamente elaborato senza il permesso dell'I.G.M.;
- di apporre su tutte le copie degli elaborati ricavati dal materiale in questione in modo visibile e per esteso la dicitura: "aerofoto dell'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - Autorizzazione n. __ del ____";
- di impegnarsi ad inviare copia dei prodotti ottenuti da destinare agli archivi di questo I. G. M.;
- di essere a conoscenza che l'I.G.M. mantiene la proprietà delle fotoaeree di cui trattasi e che i terzi che fanno richiesta degli elaborati, ricavati dalle stesse, acquisiscono soltanto il diritto all'uso non esclusivo. Qualora i terzi intendano utilizzare i prodotti ottenuti dal sottoscritto per ricavarne ulteriori elaborazioni, dovranno presentare specifica richiesta all'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

_____ li _____

timbro e/o bollo ufficio

firma



g. Dichiarazione per elaborati vari.

__ I __ sottoscritt _____

residente a _____

avendo avanzato richiesta dei tipi cartografici e/o della riproduzione di cartografia I. G. M. con lettera n. _____ datata _____ per conto dell'Organismo/Ente e della Società _____

DICHIARA

- di aver piena cognizione delle norme contenute nella legge 2 febbraio 1960 n. 68. - nonché del Decreto legislativo del 29-12-1992. n. 518 - di attuazione della direttiva n. 911250/CEE. relativa alla tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale che sono propri dell'I. G.M. ad astenersi da atti e condotte che potrebbero limitare l'esercizio di tali diritti;
- di impegnarsi ad utilizzare il materiale per i soli scopi indicati nella richiesta e per il periodo massimo concesso;
- di apporre su tutte le copie degli elaborati ricavati dal materiale in questione in modo visibile e per esteso la dicitura: "dai tipi dell'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - Autorizzazione n. _____ del ____";
- di impegnarsi a non superare il numero massimo di copie, ottenute con qualsiasi mezzo di riproduzione, che si intende ricavare dal materiale stesso secondo quanto dichiarato nella richiesta;
- di impegnarsi a non memorizzare il materiale con qualsiasi mezzo per la formazione di archivi o banche dati senza la preventiva autorizzazione dell'I.G.M.;
- di impegnarsi ad inviare copia dei prodotti ottenuti da destinare agli archivi di questo I. G. M.;
- di essere a conoscenza che l'I.G.M. mantiene la proprietà dei dati cartografici di cui trattasi e che i terzi che fanno richiesta degli elaborati ricavati dai tipi dell'I.G.M. acquisiscono soltanto il diritto all'uso non esclusivo. Qualora i terzi intendano utilizzare i prodotti ottenuti dal sottoscritto per ricavarne ulteriori elaborazioni, dovranno presentare specifica richiesta all'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

_____ li _____

timbro e/o bollo ufficio

firma



Visto a Napoli, Napoli, addì 29 Luglio 1872, sull'ordinamento degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della Guerra, addetti al servizio del Corpo di Stato Maggiore, e gli altri modificanti la carriera degli impiegati stessi, ed. 11 maggio 1867 sul regolamento del Corpo di Stato Maggiore.

Sulla proposta del Ministero della Guerra
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°

È costituito sotto l'alta direzione del Comandante Generale del Corpo di Stato Maggiore, un Istituto topografico militare.

Articolo 2°

Ufficio essenziale dell'Istituto topografico militare è quello di eseguire e far eseguire i lavori topografici per le esigenze militari dello Stato.

..... Ommissis

Il presente Decreto andrà in vigore a partire dal 1° Gennaio 1873.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Gazzetta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 29 Ottobre 1872

Vittorio Emanuele II

Registrato alla Corte dei Conti

N. 1100 del 1872.

Vol. 64 di Atti del Governo n. 216.

[Signature]

V. il Grande sigillo

[Signature]

[Signature]

**ELENCO DELLE LEGGI E DEI DECRETI
RIGUARDANTI L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE**

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Regio Decreto 27 ottobre 1872, n. 108 | R.D. col quale è costituito, sotto l'alta direzione del Comando generale del Corpo di Stato Maggiore, un Istituto Topografico Militare. |
| 2. | Regio Decreto 26 Dicembre 1872 n. 1205 | R.D. che ricostituisce l'Ufficio centrale per il servizio scientifico nell'Osservatorio astronomico di San Giorgio in Genova, il quale assumerà il titolo di Ufficio Idrografico della Regia Marina |
| 3. | Regio Decreto 15 Giugno 1873 n. 1421 | R.D. che determina le norme per la formazione e pubblicazione della Carta Geologica d'Italia |
| 4. | Regio Decreto 6 marzo 1881 n. 120 | R.D. che approva il ruolo organico degli uffici tecnici di finanza |
| 5. | Legge 1 marzo 1886 n. 3682 | Legge che riordina l'imposta fondiaria |
| 6. | Regio Decreto 16 ottobre 1904 n. 198 | Assimilazione di rango a grado militare del personale tecnico dell'Istituto Geografico Militare |
| 7. | Regio Decreto 24 Dicembre 1911 n. 1517 | R.D. che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto Geografico Militare |
| 8. | Regio Decreto 16 giugno 1927 n. 1333 | Erezione in Ente morale della Reale Commissione Geodetica Italiana in Firenze |
| 9. | Regio Decreto - legge 27 maggio 1929 n. 1285 | Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno |
| 10. | Legge 21 dicembre 1929 n. 2238 | Conversione in legge del R. Decreto - legge 27 maggio 1929 n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica |
| 11. | Legge 2 giugno 1930 n. 1139 | Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza |
| 12. | Regio Decreto 6 ottobre 1931 n. 1572 | Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto |
| 13. | Regio Decreto 12 ottobre 1933 n. 1539 | Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria |
| 14. | Legge 6 giugno 1935 n. 1024 | Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria |
| 15. | Regio decreto 9 maggio 1935 n. 949 | Nuove norme per l'esecuzione di fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili |
| 16. | Regio decreto 15 ottobre 1935 n. 2195 | Regolamento per l'esecuzione della legge 3 giugno 1935 n., 1924, sulla protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria |
| 17. | Regio Decreto 22 luglio 1939 n. 1732 | Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici per conto di privati o di Enti nazionali o stranieri |
| 18. | Legge 22 aprile 1941 n. 633 | Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio |
| 19. | Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 22 giugno 1947 n. 760 | Approvazione del nuovo statuto della Commissione geodetica italiana |
| 20. | Legge 8 giugno 1949 n. 605 | Composizione della Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia |
| 21. | Legge 27 ottobre 1951 n. 1402 | Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra |
| 22. | Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 | Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta |
| 23. | Legge 3 gennaio 1960 | Completamento e aggiornamento della carta geologica d'Italia |
| 24. | Legge 2 febbraio 1960 n. 68 | Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici |

LEGGE 2 FEBBRAIO 1960, N. 68 (vigente)

“Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici”.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Sono organici cartografici dello Stato;
l'Istituto geografico militare;
l'Istituto idrografico della Marina;
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Articolo 2

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Articolo 3

Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Articolo 4

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscono una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzare a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633.1



diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Articolo 5

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

E comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 6

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale, non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 7

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo. Tuttavia, allorché trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazione ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattasi di rilevamenti per costruzioni di aeroporti privati.

Ad opera costruita la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Articolo 8

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonché i Consorzi autonomi dei porti.

Articolo 9

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano accorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Articolo 10

E fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nei primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Articolo 11

I rilevamenti aerofotografici, aereocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.
Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 12

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100 000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.
Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 13

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Articolo 14

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, (delle lastre fotografiche), degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.
Articolo così modificato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 15

E' abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Abroga la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960.

GRONCHI
SEGNI-ANDREOTTI-TAVIANI-TAMBRONI-MEDICI-
TOGNI-RUMOR-ANGELINI-SPATARO-COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA



| | | |
|-----|---|---|
| 25. | Legge 6 dicembre 1960 n. 1479 | Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito |
| 26. | Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968 | Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GIUGNO 1968.

"Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici, in libero commercio".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente norme sulla cartografia ufficiale;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze:

DECRETA

Articolo unico

I particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è comunque vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante o piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali in libero commercio, sono i seguenti: edifici, costruzioni, depositi, piste, installazioni di ogni tipo ed in genere tutto ciò che si contiene entro il perimetro di aree occupate dalle opere militari o da quelle civili che presentano preminente interesse militare, di cui alla elencazione che segue, ivi comprese, quanto alle aree occupate da opere militari, le linee di confine con aree di proprietà di terzi, fatta eccezione per quelle linee di confine che - rappresentando anche limiti di foglio catastale - compaiono a questo solo titolo nel foglio immediatamente adiacente a quello contenente l'opera militare:

- 1) opere di fortificazione attive o di previsto ripristino, compresi gli elementi topografici che ne possono facilitare l'individuazione quali: impianti di rifornimento ed in genere le strutture indispensabili per la funzionalità delle opere (linee elettriche, teleferiche, acquedotti, ecc.) nonché le vie d'accesso, queste ultime, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato all'opera alla quale esse adducono;
- 2) aeroporti ed idroscali militari non aperti al traffico civile ed al turismo aereo;
- 3) strade militari e tronchi ferroviari non aperti al transito civile, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato ai terminali di dette strade militari e tronchi ferroviari;
- 4) installazioni militari interrato e depositi militari interrati;
- 5) installazioni e depositi civili, interrati e sottomarini dislocati fuori dei centri abitati, di preminente importanza nel contesto della difesa nazionale, destinati ad alimentare, in situazioni di emergenza, l'organizzazione difensiva nazionale, militare e civile;
- 6) depositi di scorte militari, in superficie, dislocati fuori dai centri abitati;
- 7) impianti radioelettrici di qualunque genere, di esclusivo interesse militare, dei quali potranno essere rappresentate solo le antenne di altezza superiore ai 30 metri.
- 8) fondali inferiori ai metri 2, al di fuori dei porti e non costituenti pericolo alla navigazione;
- 9) toponimi e segni convenzionali degli immobili militari e delle installazioni militari, dislocati fuori dei centri abitati, fatta eccezione di quelli relativi ad immobili, ad installazioni militari in cui si svolgono servizi interessanti direttamente anche esigenze della vita civile;
- 10) toponimi e segni convenzionali delle installazioni civili che adempiono determinati compiti a beneficio della collettività e di quelle relative alla produzione industriale, dislocate fuori dai centri abitati e destinate ad alimentare, in situazioni d'emergenza, la organizzazione della difesa nazionale, militare e civile;
- 11) topografia interna degli immobili militari e delle installazioni militari, fatta eccezione delle linee di costa naturale o artificiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data a Roma, addì 14 giugno 1968

SARAGAT
TREMELLONI-PRETI

| | | |
|----|---|---|
| 27 | Legge 1 marzo 1975 n. 47 | Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi |
| 28 | Legge 22 luglio 1975 n. 382 | Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione |
| 29 | Legge 2 agosto 1975 n. 393 | Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e impiego di energia elettrica |
| 30 | Legge 10 maggio 1976 n. 319 | Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento |
| 31 | Legge 28 gennaio 1977 n. 10 | Norme per la edificabilità dei suoli |
| 32 | Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977 n. 429 | Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975 n. 70 della Commissione Geodetica Italiana |
| 33 | Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 | Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 |

LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 399.

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ”.....

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio e a Parigi il 24 luglio 1971

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

- 1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel titolo II della legge;
- 2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;
- 3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
- 4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 20 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI-FORLANI-BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli. BONIFACIO

| | | |
|----------------|--|--|
| 34. | Legge 26 luglio 1978 n. 477 | Approvazione ed esecuzione dell'accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 |
| 35. | Legge 5 agosto 1978 n. 457 | Norme per l'edilizia residenziale |
| 36. | Legge 8 luglio 1986 n. 349 | Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale |
| 37. | Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987 n. 306 | Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente |
| 38. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 238 Ottobre 1988 | Organizzazione del Servizio geologico d'Italia |
| 39. | Legge 18 maggio 1989 n. 183 | Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| 40. | Circolare 4 agosto 1989 n. 36928 del Ministro per la Funzione Pubblica | Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche |
| 40. bis | Legge 28 agosto 1989, n. 305 | Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente |
| 41. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990 | Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e dell'adozione degli schemi revisionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 189, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| 42. | Legge 19 aprile 1990 n. 84 | Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione dell'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi |
| 43. | Circolare 21 maggio 1990 n. 51223 del Ministro della Funzione Pubblica | Indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione |
| 44. | Legge 8 giugno 1990 n. 142 | Ordinamento delle autonomie locali |
| 45. | Deliberazione 3 agosto 1990 del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica | Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale |
| 45. bis | Legge 7 agosto 1990 n. 241 | Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi |
| 46. | Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 | Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali geologico, idrografico, e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 |
| 47. | Legge 6 dicembre 1991 n. 394 | Legge quadro sulle aree protette |
| 48. | Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992 | Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, della Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| 49. | Legge 24 febbraio 1992 n. 225 | Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile |
| 50. | Circolare 26 giugno 1992 n. 90507/18.10.3 del Ministro della | Sistema di codifica dei particolari cartografici ai fini del trasferimento dei dati |

| | Funzione Pubblica | |
|-----|---|---|
| 51. | Legge 23 ottobre 1992 n. 421 | Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego di previdenza e di finanza territoriale |
| 52. | Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 | Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 241 |
| 53. | Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29: testo aggiornato | Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241 |
| 54. | Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 | Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 |
| 55. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993 | Istituzione del Comitato per il Coordinamento Nazionale della cartografia geologica e geotematica |
| 56. | Legge 21 gennaio 1994 n. 61 | Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente |
| 57. | Legge n. 59 del 15.03.1997 | Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa |
| 58. | Decreto Legislativo n. 281 del 28.08.1997 | Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali |
| 59. | Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 |
| 60. | Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180 | Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico a favore delle zone colpite dai disastri franosi nelle regione Campania |
| 61. | Legge n. 267 del 3 agosto 1998 | Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nelle Regione Campania |
| 62. | Decreto Presidente della Repubblica n. 367 del 29 settembre 2000 | Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali |
| 63. | Decreto legge n. 279 del 12 ottobre 2000 | Interventi urgenti pe le aeree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 |
| 64. | Legge n. 365 del 11 dicembre 2000 | Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 |
| 65. | Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 | Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione |
| 66. | Legge n. 179 del 31 luglio 2002 | Provvedimenti in materia ambientale |
| 67. | Legge n. 131 del 5 giugno 2003 | Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
| 68. | Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 | Norme in materia ambientale |

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

(ai sensi dell'art. 37 della Convenzione)

CONVENZIONE DI BERNA

per la protezione delle opere letterarie e artistiche

dal 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1886, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967.

Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.

Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Articolo 2

1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti: le conferenze, allocazioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia: le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura e alle scienze.

2) E tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.

4) E riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.

7) E riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.4 della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli: tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

(omissis)
Articolo 9

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

2) E riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

(omissis)
Articolo 12

Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

(omissis)

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
FATTO a Parigi, il 24 luglio 1971.

(Seguono le firme)

